



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO "Giacomo Matteotti"

Via Ottorino Respighi, n° 6 - 04011 Aprilia (Latina) – Tel. 06/9257905 – 06/92730463
www.icmatteottiaprilias.edu.it - Mail: LTIC824009@istruzione.it - Pec: LTIC824009@pec.istruzione.it
C.M. LTIC824009 – C.F. 80006530598 – C.U.U. UFP896

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO **Deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14.05.2025 (Delibera n. 15)**

Il Regolamento di disciplina individua, per le alunne e gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado, i comportamenti che configurano mancanze tali da essere passibili di sanzione, da parte degli organi competenti ad irrogarle, e il relativo procedimento, come prescrive lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, novellato dal D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 e s.m.), tenuto conto delle indicazioni sulla valutazione, presenti nel D.M n.62 del 13 aprile 2017 e s.m. e, in caso di necessità, delle Linee guida per la didattica digitale integrata, allegate al D.M. 89/2020.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. È una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
3. Nella scuola ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
4. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
5. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

TITOLO II: DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. FORMAZIONE

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

2. INCLINAZIONI PERSONALI

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione orientativa, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi anche liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

3. SOLIDARIETA' E RISERVATEZZA

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza secondo le normative vigenti.

4. INFORMAZIONE

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola attraverso ogni forma utile di comunicazione che la scuola intenda attivare, il registro elettronico, il sito internet della scuola.

5. PARTECIPAZIONE

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il personale della scuola, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo.

6. VALUTAZIONE

Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

7. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE

Tutti gli studenti hanno diritto a partecipare alle attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola e inserite nel PTOF. Ogni attività didattica è organizzata secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

8. IDENTITÀ CULTURALE

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della lingua madre, della cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

TITOLO III: GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA

1) La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche tenendo conto di iniziative e inclinazioni degli studenti;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti con particolare attenzione agli studenti con disabilità;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

TITOLO IV: DOVERI DEGLI STUDENTI

1. FREQUENZA

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. LA CULTURA DEL RISPETTO

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Gli studenti hanno il dovere di coltivare, in collaborazione con iniziative specifiche promosse dalla scuola, la cultura del rispetto nella quotidiana vita di classe, di tenere sempre in considerazione l'autorevolezza dei docenti e in generale di tutto il personale scolastico, mettendo al centro il principio della responsabilità e salvaguardando la serenità del contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché il percorso formativo del gruppo classe in cui sono inseriti.

3. COMPORTAMENTO

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui al Titolo I del presente regolamento.

4. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento d'istituto.

5. MATERIALI E STRUTTURE

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, degli altri compagni e del personale scolastico. Gli studenti hanno cura di preservare il patrimonio della scuola,

condiviso da tutti per le finalità di cui al titolo I e II del presente regolamento, da possibili danneggiamenti. Eventuali danni potranno essere addebitati ai singoli studenti e/o alle classi responsabili.

6. UTILIZZO DELLO SMARTPHONE IN CLASSE

Come previsto dalla CM 5274 del 11.07.2024, recepita nel Patto Educativo di Corresponsabilità, è disposto il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche ai fini educativi e didattici. Per comprovate esigenze familiari, gli studenti che portano il cellulare in classe ed eventuali apparecchiature connesse, avranno cura di mantenerli spenti e risposti nel proprio zaino. La scuola non risponde di eventuali oggetti mancanti o eventuali danneggiamenti.

7. ACCOGLIENZA E VIVIBILITÀ

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola attraverso la cura a mantenere puliti gli ambienti comuni.

TITOLO V: COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

Questo titolo si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica, in presenza o a distanza, o altra attività connessa con la vita della scuola (attività integrative, corsi pomeridiani, trasferimenti, viaggi di istruzione, soggiorni studio, etc.), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispettosi dei loro doveri, o, addirittura, penalmente rilevanti in Italia o all'estero.

1) PRINCIPI GENERALI

A) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

B) La responsabilità disciplinare è personale, pertanto, le eventuali sanzioni non possono coinvolgere l'intera classe o gruppi di alunne/i indiscriminatamente.

C) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

D) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

E) Le sanzioni sono sempre **temporanee, proporzionate** alla infrazione disciplinare e ispirate al **principio di gradualità** nonché, per quanto possibile, al principio della **riparazione** del danno.

F) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto ma, nei casi indicati dalla legge 150/2024 e delle indicazioni ministeriali di cui al prot. 2867 del 23 gennaio 2025, recepiti nel presente Regolamento e nelle griglie di valutazione del comportamento vigenti, mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni di cui al presente regolamento disciplinare e al regolamento d'istituto e/o una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi possono prevedere la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

G) Le sanzioni tengono conto della situazione personale, dell'età, del contesto socio-economico e culturale dell'alunna/o, delle finalità della scuola, della gravità dell'infrazione ed eventuale sua reiterazione;

H) Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento possono influire sul voto di comportamento;

2) LE SANZIONI

1) Possono essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale da parte dei docenti o del Dirigente Scolastico;
- b) Annotazioni o richiami sul registro di classe da parte dei docenti;
- c) Rapporto disciplinare sul registro di classe da parte dei docenti;
- d) Convocazione dei genitori da parte del docente o del Dirigente Scolastico o del Coordinatore del consiglio di classe;
- e) Sospensione intervallo fuori dalla classe o in piedi - esonero dalle attività laboratoriali (compresa la pratica dell'educazione fisica);
- f) Sospensione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione;
- g) Risarcimento o riparazione dei danni da parte della famiglia dell'alunna/o sanzionata/o;
- h) sospensione dalle attività didattiche – allontanamento dalla comunità scolastica;

i) Requisizione dello smartphone e deposito dello stesso nella cassaforte della scuola o in luogo sicuro. Comunicazione alla famiglia che dovrà concordare con il docente/il coordinatore di classe/ il Dirigente scolastico le modalità del ritiro dell'apparecchio.

2) La tabella sottostante riassume, per maggiore efficacia di comunicazione, le sanzioni che sono irrogate dagli organi competenti della scuola in base ai disposti del titolo IV del presente regolamento e in osservanza all'art. 4 del Dpr 249 del 24 giugno 1998 come novellato dal Dpr 235 del 21 novembre 2008. In base al principio di gradualità, si intendono da applicare in maniera progressiva in caso di reiterazione, salvo i casi di particolare gravità valutati in seno al Consiglio di Classe o comunque ai danni di alunni fragili o con disabilità o in caso di plurime mancanze disciplinari. I casi elencati non sono esaustivi, poiché i comportamenti non sempre possono essere previsti nel dettaglio. In caso di comportamento, comunque ritenuto lesivo dei doveri degli studenti, si applica la sanzione ritenuta affine della presente tabella.

AMBITO DI APPLICAZIONE	COMPORTAMENTI SANZIONABILI	SANZIONI DI CUI AL PUNTO 2	ORGANO DEPUTATO ALL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
1. FREQUENZA <i>salvo che il fatto non ricadi nei dettami dell'art.114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione (d. lgs. 297/94) come novellato dalla legge 159/2023</i>	Ritardi non occasionali	b)	Docente che rileva il fatto
	Ritardo nel rientro dopo l'intervallo	a), b)	Docente che rileva il fatto
	Assenze non autorizzate e giustificate dalla famiglia	c), d), f), h)	Docente coordinatore – Consiglio di Classe
	Falsificazione della firma dei genitori	b), d), h)	Docente che rileva il fatto- docente coordinatore- consiglio di classe
	Mancanza del materiale didattico occorrente, mancato rispetto delle consegne a casa senza giustificazione dei genitori	a), b), d)	Docente che rileva il fatto - Docente coordinatore
	Rifiuto di svolgere il compito assegnato in classe	a), b), d), h)	Docente che rileva il fatto – docente coordinatore- consiglio di classe
	In caso di 5 annotazioni sul registro inerenti i punti precedenti	d), h)	Docente coordinatore – consiglio di classe

3. CULTURA DEL RISPETTO	Mancata osservanza delle indicazioni dei docenti	a), b), c), d)	Docente che rileva il fatto - Docente coordinatore
	Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, di altre/i studentesse/i o di terzi, all'interno del contesto scolastico	b), c), d), f), h)	Docente che rileva il fatto - Docente coordinatore- Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
	Linguaggio irrispettoso o offensivo verso gli altri (adulti e compagni);	a), b), c), d), h)	Docente che rileva il fatto – docente coordinatore- Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
	Linguaggio scurrile, imprecazioni ecc.	a), b), c), d), h)	Docente che rileva il fatto – docente coordinatore- Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
	Abbigliamento non adeguato	a), b), d)	Docente che rileva il fatto – Docente coordinatore
	Disturbo delle attività didattiche, comunque tale da non salvaguardare la serenità del contesto lavorativo e del percorso formativo del gruppo classe	a), b), c), d), e), f), g), h)	Docente che rileva il fatto - Docente coordinatore – Consiglio di Classe
	In caso di 5 annotazioni sul registro inerenti i punti precedenti	d), h)	Docente coordinatore – consiglio di classe
4. COMPORTAMENTO	Violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri	c), d), f), h)	Docente coordinatore- Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
	Atteggiamenti lesivi della dignità altrui	b), c), d), f), h)	Docente che rileva il fatto - Docente coordinatore- Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe

	Compromissione o rischio di compromissione dell'incolumità proprie e/o di altre persone (correre per i corridoi e per le scale, dare spintoni, lanciare oggetti nell'istituto o dalle finestre ecc.)	c), d), f), h)	Docente coordinatore-Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
5. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA	Mancato rispetto delle norme della sicurezza (mancato rispetto delle disposizioni fissate nel regolamento d'istituto, , nel piano di evacuazione del plesso ecc.)	b), c), d), f), h)	Docente coordinatore-Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
	Mancato rispetto dei principi e delle norme del patto educativo di corresponsabilità	b), c), d), f), h)	Docente coordinatore-Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
	Mancato rispetto delle disposizioni fissate nel regolamento d'istituto per il corretto funzionamento dell'organizzazione del modello Dada	b), c), d), f), h)	Docente coordinatore-Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
	Uscite non autorizzate dalla classe	b), c), d), f), h)	Docente coordinatore-Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
	Mancata osservanza delle norme igieniche all'interno dell'istituto	b), c), d), f), h)	Docente coordinatore-Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
	Fumo (compreso l'uso della sigaretta elettronica), uso di alcolici o sostanze stupefacenti nei locali scolastici	f), h)	Docente coordinatore – Consiglio di Classe

	In caso di 5 annotazioni sul registro inerenti i punti precedenti	d), h)	Docente coordinatore – consiglio di classe
6. MATERIALI E STRUTTURE	Utilizzo di strumenti non autorizzati durante le verifiche (appunti, libri, strumenti informatici etc.);	b), c), d)	Docente che rileva il fatto – Docente coordinatore
	Uso improprio delle attrezzature scolastiche compresa la manomissione dei dispositivi di sicurezza (estintori ecc.)	b), c), d), e)	Docente che rileva il fatto – Docente coordinatore
	Utilizzo di dispositivi elettronici, se non autorizzati dal docente per attività didattiche	b), c) d)	Docente che rileva il fatto – Docente coordinatore
	Realizzazione non autorizzata di materiale fotografico, video o audio di altre persone, e/o interno alla scuola	c), d), f), h)	Docente coordinatore-Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
	Danneggiamento o sottrazione di materiali, arredi, strutture, strumenti ecc. di proprietà dell'Istituto (specie nei laboratori, nella palestra e nelle aule di apprendimento) o dei compagni o di terzi	c), d), f), g), h)	Docente coordinatore-Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
	In caso di 5 annotazioni sul registro inerenti i punti precedenti	d), h)	Docente coordinatore – consiglio di classe
7. UTILIZZO SMARTPHONE IN CLASSE	Utilizzo dello smartphone in classe e/o apparecchiatura connessa	a), b) d), i), h)	Docente che rileva il fatto – docente coordinatore-Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe

8. ACCOGLIENZA E VIVIBILITA'	Mancato rispetto delle norme di utilizzo dei laboratori, della palestra e degli spazi organizzati per le attività sportive.	b), c), d), e), h)	Docente che rileva il fatto – docente coordinatore
	Mancata cura degli ambienti comuni (pulizia delle classi e dei giardini scolastici, dei laboratori, rispetto della differenziata ecc.)	a), b), c), d), e)	Docente che rileva il fatto – docente coordinatore
	In caso di 5 annotazioni sul registro inerenti i punti precedenti	d), h)	Docente coordinatore – consiglio di classe

3) ORGANI DEPUTATI ALL'ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA DISCIPLINARE E ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

A) Ad eccezione del richiamo verbale, tutte le sanzioni di cui al punto 2 del presente Titolo V devono essere comunicate alla famiglia dell'alunna/o. Nel caso delle sanzioni di cui al punto 2 lettere b), c), d), e) la comunicazione avviene per il tramite del registro elettronico. Nel caso di sanzione di cui al punto 2 lettera d) la comunicazione avviene da parte del coordinatore o del dirigente scolastico. Negli altri casi la comunicazione avviene con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico.

B) Nel caso delle sanzioni di cui al punto 2 lettere f) ed h), in ottemperanza alla novella dello Statuto delle studentesse e degli studenti e alla luce di quanto indicato nella nota ministeriale Prot n. 3602/PO del 4 luglio 2008 paragrafo "contenuto dei regolamenti d'istituto" comma 3: i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe mentre le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto. Il Consiglio di classe delibera nella composizione allargata a tutte le componenti, vincolando al segreto d'ufficio. Le sanzioni di cui al punto 2 lettere f) ed h) possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (da cancellare).

B bis) In base alla novella apportata dalla legge 1 ottobre 2024 n.150 art. 1 comma 5, le sanzioni di cui al punto 2 lettera h) si dividono in:

- 1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- 2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire

anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

C) La funzione educativa della sanzione tende a rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in genere a vantaggio della comunità scolastica. Per questo motivo le sanzioni di cui al punto 2 lettera h) possono essere convertite nelle attività di cui al successivo punto 4.

D) Con riferimento alle sanzioni di cui al punto 2 lettera h), occorrerà evitare che l'applicazione di tale sanzione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione all' Organo di Garanzia interno alla scuola secondo la procedura prescritta nell'art. 4 Titolo VII del presente regolamento.

4) SANZIONI ALTERNATIVE

Il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto, per quanto di loro competenza, possono offrire allo studente la possibilità di sostituire i provvedimenti disciplinari inflitti con lo svolgimento di una delle seguenti attività (con obbligo di frequenza), concordate anche con la famiglia, fatti salvi i principi delle finalità educative e della proporzionalità della sanzione:

1. riordino della biblioteca;
2. concorrere alla pulizia della classe o altri locali della scuola;
3. collaborare nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi con disabilità o aiutare le persone diversamente abili a usufruire meglio gli spazi scolastici;
4. attività pomeridiane da svolgere, in collaborazione con Associazioni culturali e di volontariato del territorio che poi verranno certificate tramite apposite convenzioni;
5. impegno individuale di ricerca e studio su problematiche di natura etico-sociale;
6. Altre eventuali proposte del Consiglio di Classe.

5) ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO INFERIORE A SEI DECIMI

Considerando che i provvedimenti disciplinari possono incidere sulla valutazione del comportamento e tenuto conto delle indicazioni fornite dalle griglie di valutazione del comportamento vigenti, a norma dell'art.1 legge 1 ottobre 150/2024, si prevede:

- 1) L'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto. Le attività di approfondimento sono predisposte dal Consiglio di Classe e comunicate alla famiglia e all'alunno/a dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato;
- 2) Sulla base delle indicazioni prescritte nelle griglie di valutazione del comportamento vigenti, giusta norma comma 2 art.1 legge 150/2024, se il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale, che tiene conto dell'intero anno scolastico anche in riferimento ad eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari, è inferiore a sei decimi, il Consiglio di Classe delibera direttamente la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum;
- 3) Il voto di comportamento è comunque inferiore a sei decimi in caso "di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate", ossia con almeno 2 provvedimenti disciplinari

annuali di sospensione o 5 provvedimenti di cui al titolo V art.2 comma 1 lettere f), g), h) con obbligo di frequenza del Regolamento Disciplinare.

TITOLO VI: IL PROCEDIMENTO IN CASO DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA

Nel caso in cui venga rilevata una condotta passibile di allontanamento dalla comunità scolastica (Titolo V art. 2 lettera h):

1. Il docente annota immediatamente l'infrazione disciplinare sul registro elettronico e informa il Dirigente tramite una Relazione scritta, firmata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe;
2. Il Dirigente scolastico provvede alla convocazione della famiglia e dell'allievo per l'audizione e la difesa, alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, del coordinatore di classe e/o eventuali docenti interessati, con la verbalizzazione delle dichiarazioni dei presenti;
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, il Dirigente scolastico provvede a convocare il consiglio di classe straordinario per decidere sull'adozione della sanzione. Il procedimento dei punti 1), 2) e 3) vanno conclusi entro dieci giorni lavorativi dalla data di comportamento contestato.
4. La sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica viene sempre adottata dal Consiglio di Classe in seduta plenaria con la presenza del docente che ha rilevato l'infrazione e con la presidenza del Dirigente scolastico o di un suo delegato. La sanzione può essere adottata anche a maggioranza. Alla seduta partecipano i rappresentanti di classe dei genitori con obbligo di mantenere il segreto d'ufficio.
5. Nel caso in cui il Consiglio di Classe deliberi l'allontanamento dalla comunità scolastica (specificandone le modalità di attuazione e la tempistica), il Dirigente provvede a darne comunicazione all'alunna/o e alla sua famiglia, oltre che al coordinatore di plesso.
6. Il procedimento si conclude entro i successivi 10 giorni lavorativi.
7. Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte dei genitori o di chi eserciti la tutela o la patria potestà delle studentesse/i, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia d'Istituto, che decide entro 10 giorni. L'eventuale impugnazione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

TITOLO VII: ORGANO DI GARANZIA

FINALITÀ – COMPITI

1. L'Organo di Garanzia è istituito presso l'Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti di Aprilia, ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07 e s.m., con compiti legati all'ambito disciplinare e all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
2. L'Organo di Garanzia decide sul ricorso, da parte dei genitori nella scuola secondaria di primo grado, contro l'applicazione di sanzioni disciplinari.
3. L'Organo di Garanzia decide anche su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

COMPOSIZIONE

A) L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico o, all'occorrenza, un suo delegato che lo presiede;
- Due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto che non siano membri dello stesso;
- due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto che non siano membri dello stesso.

B) Sono inoltre designati quattro membri supplenti (due docenti e due genitori appartenenti a classi diverse da quelle dei titolari), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di incompatibilità.

C) I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per due anni o, in ogni caso, fino alla nomina del nuovo Organo di Garanzia. Decadono quando non sono più in servizio presso l'istituto (personale docente) o quando i loro figli non siano più studenti dell'Istituto (componente genitori).

D) In caso di dimissioni o di decadenza di un componente dell'Organo di Garanzia, il Consiglio di Istituto provvede alla nomina del nuovo Organo di Garanzia entro 15 giorni dalle dimissioni-decadenza

E) I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri figli o alunni appartenenti alla classe del proprio figlio. In tal caso sono sostituiti da uno dei membri supplenti.

F) Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri alunni. In tal caso sono sostituiti da un docente supplente.

G) La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

FUNZIONAMENTO

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di riunione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia
4. La seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti
5. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente
6. L'eventuale astensione di uno o più componenti non influisce sul conteggio dei voti
7. Di ogni riunione è redatto verbale. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy

RICORSI ALL'ORGANO DI GARANZIA CONTRO LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al presente regolamento di disciplina può essere presentato da un genitore o entrambi i genitori o da chi detiene la responsabilità genitoriale, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia (il Dirigente Scolastico), in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha

irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato nell'episodio motivo della sanzione.

5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. L'Organo si riunisce entro i tempi previsti (10 giorni). Può essere nuovamente ascoltato l'alunno, accompagnato dalla famiglia, a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare dall'istruttore.
7. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, motivando la decisione.
8. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta). Il Dirigente Scolastico provvederà a informare la famiglia e il Consiglio di Classe.

Il presente Regolamento è valido fino all'approvazione di un nuovo Regolamento. Eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti alla valutazione degli Organi Collegiali competenti.